

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CURRICULUM SCIENTIFICO O PROFESSIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23, C. 1 DELLA L. 240/2010

(Approvazione dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 12/07/2023)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI (AL 12/07/2023)

NORMATIVA NAZIONALE

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Art. 2

c.1 - [omissis]

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale; [...]

Art. 23

(modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

LEGGE 08 novembre 2021, n. 163

Art. 1

c.1 - L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

c.2 - Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento,

certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

c.3 - Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

DECRETO INTERMINISTERIALE del 05 luglio 2022, n. 652

Art. 2

c.1 - Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria - classe LM-42 almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.

c.6 - Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico ("intramurario") sia nei luoghi dove si esercita la professione ("extramurario") [...] L'attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all'acquisizione di abilità e competenze professionali.

DECRETO INTERMINISTERIALE del 05 luglio 2022, n. 653

Art. 2

c.1 - Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente a 30 crediti formativi universitari (CFU), è un percorso formativo a carattere professionalizzante volto all'acquisizione di specifiche competenze e capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche.

c.2 - Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio medesimo, comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere acquisiti solo mediante attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale previa convenzione con le università di riferimento.

DECRETO INTERMINISTERIALE del 05 luglio 2022, n. 654

Art. 2

c.1 - Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.

c.4 - Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università [...]

c.5 - Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 [...]

NORMATIVA D'ATENEО

Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento e didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010. (Emanato con D.R. n. 190/2022 del 11.02.2022)

Consultabile al seguente link:

<https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-regolamenti/personale-docente-e-ricercatore>

2. FINALITÀ

Il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo) ha predisposto le seguenti Linee Guida al fine di informare le strutture accademiche e amministrative interessate circa criteri e procedure da adottare per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi diretti di insegnamento prevista dalla normativa vigente.

3. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

Al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa, la proposta di attribuzione di incarichi presentata dalle strutture richiedenti e istruita dagli uffici competenti deve essere sottoposta al Nucleo per le opportune valutazioni corredata della seguente documentazione, esclusivamente attraverso la compilazione della modulistica allegata:

1) Delibera della struttura richiedente in cui siano chiaramente esplicitati:

- nome e cognome della/l candidata/o;
- dati dell'insegnamento (denominazione, TAF, SSD, CFU, impegno orario, data di inizio dell'attività didattica);
- indicazione relativa all'eventuale erogazione dell'insegnamento ai fini dello svolgimento del TPV (solo per i corsi di laurea abilitanti);
- gratuità dell'incarico o, nel caso di attribuzione a titolo oneroso, ammontare del compenso;
- indicazione relativa alla tipologia di curriculum: scientifico o professionale;
- valutazione dell'opinione studenti, ove disponibile, ottenuta nelle più recenti rilevazioni sull'insegnamento o su insegnamenti eventualmente svolti nell'Ateneo dalla/l candidata/o nel quinquennio precedente.
- parere favorevole della struttura in merito alla/l candidata/o proposta/o, motivato con riferimento ai seguenti aspetti che ne giustificano l'incarico:
 - contenuti dell'insegnamento;
 - caratteristiche di alta qualificazione della/l docente ivi inclusi gli elementi di coerenza tra il curriculum della/l candidata/o, l'eventuale SSD di riferimento ed i contenuti dell'insegnamento;
 - solo per gli insegnamenti erogati al fine dello svolgimento del TPV (corsi di laurea abilitanti), caratteristiche di alta qualificazione della/l docente che la/lo rendono elegibile ad erogare attività didattica riconducibile al tirocinio pratico valutativo.

2) Curriculum Vitae della/l candidata/o aggiornato agli ultimi 12 mesi.

In assenza della documentazione di cui sopra o in caso di compilazione incompleta della modulistica il Nucleo non prenderà in considerazione le proposte ritenendole non adeguate a verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale della/l candidata/o.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

CURRICULUM SCIENTIFICO

La congruità del curriculum scientifico è riconosciuta ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio o collocati a riposo da non più di 5 anni, in virtù della carriera scientifica e didattica svolta, a condizione che:

- ricoprono/abbiano ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario nello stesso Settore Scientifico Disciplinare o in un settore coerente a quello dell'insegnamento proposto;
- ricoprono/abbiano ricoperto presso qualificate università straniere una qualifica equivalente a quella di professore o ricercatore universitario e incarichi di insegnamento in settori riconducibili a quello dell'insegnamento proposto.

La congruità del curriculum scientifico è altresì riconosciuta a studiosi che ricoprono o abbiano ricoperto (essendo stati collocati a riposo da non più di 5 anni) la qualifica di dipendente presso enti pubblici e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali (es. CNR, INFN, ecc) purché in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti.

La congruità del curriculum scientifico non è riconosciuta nei casi in cui l'esperto proposto:

- non sia in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti da almeno 8 anni ovvero del titolo di dottorato di ricerca o specializzazione medica da almeno 3 anni;
- sia ancora in formazione (dottorando/specializzando);
- abbia conseguito una valutazione dell'opinione studenti con un punteggio inferiore al 63% del range previsto (2,5 per il range 1-4) per insegnamenti tenuti nel quinquennio precedente presso l'Ateneo.

CURRICULUM PROFESSIONALE

La congruità del curriculum professionale è riconosciuta a coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Pluriennale e comprovata esperienza professionale in settori di diretto interesse ai fini dell'insegnamento da affidare, purché in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti;
- b) Titolo di specializzazione nella disciplina oggetto dell'incarico conseguita da non meno di 3 anni o iscrizione all'albo professionale coerente con l'insegnamento da affidare effettuata da non meno di 5 anni;
- c) Pluriennale e comprovata attività didattica svolta a livello universitario (Art. 23 della Legge 240/2010) nello stesso SSD dell'insegnamento o in SSD coerenti.

La congruità del curriculum professionale non è riconosciuta nei casi in cui l'esperto proposto:

- non sia in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti da almeno 8 anni ovvero del titolo di dottorato di ricerca o specializzazione medica da almeno 3 anni;
- sia ancora in formazione (dottorando/specializzando);
- abbia conseguito una valutazione dell'opinione studenti con un punteggio inferiore al 63% del range previsto (2,5 per il range 1-4) per insegnamenti tenuti nel quinquennio precedente presso l'Ateneo.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE TPV CORSI DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTI

CURRICULUM SCIENTIFICO

La congruità del curriculum scientifico è riconosciuta ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio o collocati a riposo da non più di 5 anni e che hanno una qualifica professionale che sia

compatibile con l'affidamento di attività didattica riconducibile al tirocinio pratico valutativo (come attestato dalle Strutture proponenti), in virtù della carriera scientifica e didattica svolta, a condizione che:

- ricoprono/abbiano ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario nello stesso Settore Scientifico Disciplinare o in un settore coerente a quello dell'insegnamento proposto;
- ricoprono/abbiano ricoperto presso qualificate università straniere una qualifica equivalente a quella di professore o ricercatore universitario e incarichi di insegnamento in settori riconducibili a quello dell'insegnamento proposto.

La congruità del curriculum scientifico è altresì riconosciuta a studiosi che, oltre ad avere una qualifica professionale che sia compatibile con l'affidamento di attività didattica riconducibile al tirocinio pratico valutativo (come attestato dalle Strutture proponenti), ricoprono o abbiano ricoperto (essendo stati collocati a riposo da non più di 5 anni) la qualifica di dipendente presso enti pubblici e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali (es. CNR, INFN, ecc) purché in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti.

La congruità del curriculum scientifico non è riconosciuta nei casi in cui l'esperto proposto:

- abbia conseguito una valutazione dell'opinione studenti con un punteggio inferiore al 63% del range previsto (2,5 per il range 1-4) per insegnamenti tenuti nel quinquennio precedente presso l'Ateneo.

CURRICULUM PROFESSIONALE

La congruità del curriculum professionale è riconosciuta a coloro che, oltre ad avere una qualifica professionale che sia compatibile con l'affidamento di attività didattica riconducibile al tirocinio pratico valutativo (come attestato dalle Strutture proponenti), siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Pluriennale e comprovata esperienza professionale in settori di diretto interesse ai fini dell'insegnamento da affidare, purché in possesso di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti;
- b) Pluriennale e comprovata attività didattica svolta a livello universitario (Art. 23 della Legge 240/2010) nello stesso SSD dell'insegnamento o in SSD coerenti.

La congruità del curriculum professionale non è riconosciuta nei casi in cui l'esperto proposto:

- abbia conseguito una valutazione dell'opinione studenti con un punteggio inferiore al 63% del range previsto (2,5 per il range 1-4) per insegnamenti tenuti nel quinquennio precedente presso l'Ateneo.

6. RINNOVO

Il parere favorevole del Nucleo sull'incarico ad una/un docente è valido per cinque anni accademici rispetto allo stesso insegnamento, senza necessità di un nuovo invio della documentazione di cui al paragrafo 3 delle presenti Linee Guida.

Il Nucleo raccomanda alle strutture proponenti di proporre il rinnovo del contratto esclusivamente quando la/il beneficiaria/o dello stesso:

- abbia conseguito una valutazione dell'opinione studenti con un punteggio non inferiore al 63% del range previsto (2,5 per il range 1-4);
- abbia provveduto nei tempi opportuni alla pubblicazione della scheda dell'insegnamento e del curriculum (Syllabus/CV).

7. TEMPISTICHE

La documentazione di cui al paragrafo 3 deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti con nota formale protocollata nel rispetto delle seguenti scadenze annuali:

- 31 luglio per gli insegnamenti da erogare nel primo semestre;
- 31 gennaio per gli insegnamenti da erogare nel secondo semestre.

L'estratto del verbale del Nucleo nel quale viene riportato il parere sulla congruità del CV è inviato agli uffici competenti entro cinque giorni dalla formulazione dello stesso, per i successivi adempimenti.

**PROPOSTA PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 23, C. 1 DELLA L. 240/2010
(Da compilare a cura della struttura proponente e da allegare alla delibera)**

DIPARTIMENTO: _____

CORSO DI STUDIO: _____

Triennale Magistrale Ciclo Unico _____

INSEGNAMENTO: _____

TAF: _____ SSD: _____ CFU: _____ TPV*

IMPEGNO ORARIO: _____ DATA INIZIO: _____

INCARICO: GRATUITO ONEROSO (IMPORTO: _____)

COGNOME CANDIDATA/O: _____

NOME CANDIDATA/O: _____

TIPOLOGIA CURRICULUM: SCIENTIFICO PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO: LM O EQUIVALENTE DA ALMENO 8 ANNI
 DOTTORATO/SPECIALIZZAZIONE DA ALMENO 3 ANNI
 ALTRO (esclusivamente per attività riconducibile al TPV)*

VALUTAZIONE STUDENTI: La/Il candidata/o non è stata/o titolare nel quinquennio precedente alla richiesta di insegnamenti presso l'Ateneo
 La/Il candidata/o è stata/o titolare nel quinquennio precedente alla richiesta di insegnamenti presso l'Ateneo, ottenendo una valutazione maggiore o uguale al 63% del range (2,5 per il range 1-4)

* Si faccia riferimento all'Art. 5 delle presenti Linee guida.

PARERE FAVOREVOLE E MOTIVATO DELLA STRUTTURA PROPONENTE (max 3000 caratteri):